ATTI N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA COMMESSA ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI**

**“Realizzazione di sentiero didattico-naturalistico e capanno fotografico in loc. Carvignone in comune di Cevo nel Parco dell’Adamello”**

**CUP: G32H22000190007 – CIG: 95253328A0**

Con la presente scrittura privata redatta in una copia originale informatica,

Tra

*-* ***La Comunità Montana di Valle Camonica*** *con sede in Piazza Filippo Tassara, 3 a Breno - C.F. 01766100984 - P.IVA 01766100984 rappresentata dal Dott. Agr. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale in virtù del Decreto Presidenziale n. 1/2023 in data 09/01/2023 di seguito nel presente atto denominata “CMVC o ente affidante” e domiciliato per la carica presso la Sede della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ente che rappresenta*

ed

-***Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica****, con sede* *legale in Via Generale Giuseppe Treboldi n°77 in Edolo (Bs) (C.F. 01810800985 e P.IVA 01810800985) rappresentato dal Direttore Dott. For. Mario Tevini, di seguito nel presente atto denominato “CFAV od ente affidatario” o “parte esecutrice” od “appaltatore” e domiciliato per la carica presso la Sede dello stesso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio che rappresenta;*

**PREMESSO CHE:**

* il vigente Codice dei contratti (in ordine al combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi) disciplina le modalità attraverso cui gli Enti pubblici possono procedere ad eseguire appalti mediante affidamenti definiti “*In house providing*” così denominati in evoluzione all’istituto originato dalla giurisprudenza comunitaria;
* il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica risulta organismo a totale partecipazione pubblica e, in particolare, partecipato dalla *Comunità Montana di Valle Camonica*, la quale ha aderito con Deliberazione di Assemblea n. 12 del 13/01/1995;
* il predetto Consorzio possiede tutte le caratteristiche per essere qualificato come soggetto giuridico destinatario di commesse *In house providing* da parte di un Ente pubblico suo partecipato, in quanto ricorrono tutte le condizioni normativamente previste a legittimazione del superiore affidamento ed in virtù del quale, in data 14/01/2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con riferimento specifico al Consorzio Forestale in precedenza annoverato, ha iscritto la CMVC e gli altri Comuni compartecipanti nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che possono eseguire opere mediante affidamenti diretti nei suoi confronti quale società in house, così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
* con Deliberazione di Giunta Esecutiva della CMVC n. 113 del 20/07/2020 è stato provveduto ad esprimere atto d’indirizzo in merito agli affidamenti a favore dei Consorzi Forestali suoi partecipati e rispetto a commesse riguardanti la gestione, la valorizzazione e la messa in sicurezza del patrimonio agro-silvo-pastorale, demandando la valutazione di congruità della proposta esecutiva della commessa indicata dal co. 2 dell’art. 192 al Dirigente del Servizio interessato;
* con Deliberazione n° 27 in data 07 febbraio 2022, la Giunta Esecutiva dell’Ente ha approvato il progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di osservatorio naturalistico, sentiero didattico e capanno fotografico nel Parco dell’Adamello in comune di Cevo – Località Carvignone”* - per un importo totale di € 53.000,00, finanziato per € 37.417,93 nell’ambito del progetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 7.5.01 –Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia” e nella restante misura di € 15.582,07 con fondi messi a disposizione dal Comune di Cevo a favore della Comunità Montana di Valle Camonica. 1/12/2022, prot. n. 0012533
* che, in ragione di quanto sopra, il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con nota pervenuta in data 01/12/2022, prot. n. 0012533 ha comunicato la propria disponibilità scritta alla realizzazione dei lavori in argomento;
* che, con Determinazione n. 000 in data 00.00.2023 si è provveduto a confutare positivamente la sussistenza dei requisiti di cui al co. 2 dell’art. 192 del Codice, giustificando pertanto l’affidamento relativo al presente contratto e, contestualmente, si è proceduto all’affidamento della commessa indicata in oggetto;

**tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO, PAGAMENTI E TERMINI DI ESECUZIONE**

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della commessa esecutiva dei lavori di **“Realizzazione di sentiero didattico naturalistico e capanno fotografico in Loc. Carvignone in Comune di Cevo nel Parco dell’Adamello”.**

In particolare, al Consorzio Forestale sono affidate le prestazioni concernenti l’esecuzione dei lavori, diretta od affidata a terzi soggetti, sulla scorta delle modalità di affidamento indicate dal Codice dei contratti.

L’esecuzione delle prestazioni di cui sopra rappresenta per il Consorzio affidatario un’“*obbligazione di risultato*” nel senso giuridico-civilistico del termine, da compiersi secondo i dettagli contenuti nel presente contratto ed in quelli eventualmente definiti negli elaborati progettuali approvati dall’Ente affidante.

Al fine di cui sopra l’Ente affidante corrisponderà al Consorzio la somma complessiva di **€ 38.484,07 (diconsi euro trentottomilaquattrocentoottantaquattro/07)** al netto di IVA per le attività di esecuzione dei lavori, le cui fatture a corrispettivo potranno essere emesse dopo l’approvazione dei S.A.L. intermedi e finali, secondo le tempistiche e le percentuali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte della progettazione.

Le parti di comune accordo stabiliscono in **75 giorni** i termini per la materiale esecuzione delle opere a far data dalla consegna dei lavori, pena l’applicazione delle penali indicate a seguire e delle eventuali conseguenze più gravi comunque indicate nel presente contratto.

**ART. 2 – OBBLIGHI DELL’ENTE AFFIDANTE**

La CMVC ha provveduto, rispetto alla commessa assegnata in esecuzione, a:

* acquisire il codice CUP identificativo dell’investimento pubblico collegato all’opera (CUP: G32H22000190007)
* acquisire il codice CIG c.d. “Padre” della commessa con l’indicazione tra le modalità di “Scelta del Contraente” presso il servizio Simog di Anac dell’opzione “*Affidamento diretto a società in house*”;
* nominare il Dott. Agr. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell’Adamello e Tutela ambientale, quale Responsabile Unico del Procedimento come identificato dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 giusta deliberazione della Giunta Esecutiva n° 66 in data 12/04/2021);

Inoltre, la Comunità Montana di Valle Camonica sarà tenuta a:

* provvedere alla compilazione dell’andamento della commessa affidata presso l’Osservatorio regionale di lavori e contratti pubblici, nonché provvedere ad implementare la Banca Dati Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ed, in particolare, la sezione di essa denominata Monitoraggio opere pubbliche (MOP);
* prendere in carico le opere realizzate e concordate una volta attestata la regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori individuato;
* offrire la massima collaborazione nel supporto al Consorzio affidatario anche con riferimento agli aspetti di sua competenza relativi alle eventuali e necessarie legittimazioni autorizzative utili alla realizzazione dei lavori;
* provvedere al pagamento degli importi concordati entro 30 giorni dall’emissione di regolare fattura elettronica, ferma restando la verifica di regolarità Contributiva del Consorzio fatturante.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONSORZIO AFFIDATARIO**

Il Consorzio è l’unico responsabile esecutivo della commessa affidatagli, senza eccezione alcuna nei confronti dell’Ente affidante.

In particolare, esso deve provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad:

* eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie e rilasciate per l’esecuzione dei lavori;
* eseguire i lavori nel pieno rispetto della normativa antiinfortunistica di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi nominando a tal fine anche un Responsabile dei lavori che, qualora non individuato, è coincidente con il Direttore del Consorzio stesso;
* provvedere all’approvvigionamento dei servizi, forniture e lavori necessari alla realizzazione della commessa affidata nel pieno rispetto del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 ed alle sue norme integrative, acquisendo nell’eventualità i codici CIG o smart cig c.d. “Derivati” dal codice “Padre” acquisito dalla CMVC, avendo altresì cura di correlare in essi il Codice CUP dell’investimento;
* provvedere al pagamento dei fornitori individuati per l’esecuzione della commessa secondi i criteri di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 ed al D.L. 187/2010 e smi;
* provvedere a costituire apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni occorsi a cose e persone durante l’esecuzione dei lavori con massimali di rischio adeguati come definiti nel capitolato speciale d’appalto, la cui copia quietanzata le parti danno atto che risulta già depositata presso l’Ente affidante a fine della comprova di esistenza;
* assumersi tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi impiegati, assumendosene ogni responsabilità in merito, con l’esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Ente affidante.

**ART. 4 - PENALI PER I RITARDI**

In caso di ritardato rispetto ai termini sanciti ed indicati all’art. 1 del presente contratto e salva l’eventuale proroga accordata dall’Ente affidante è dovuta una penale pari all’**1‰ (uno per mille)** per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna delle opere concordate (salvo che il ritardo accumulato superi del 20% la durata di esecuzione accordata, comportando in quel caso causa risolutiva anticipata della commessa).

In caso di intervenuti ritardi che comportino l’applicazione delle penali, l’importo delle stesse verrà detratto in corrispondenza del pagamento del primo S.A.L. utile o di quello finale, di cui sarà data eventuale evidenza nella Determinazione di approvazione degli stessi, senza che il Consorzio affidatario possa nulla eccepire.

**ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre agli eventuali ed ulteriori casi sanciti dal Capitolato speciale d’appalto, in caso di continue contestazioni dei lavori, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità relativamente alle prestazioni da svolgere, il Dirigente del Servizio affidante, su segnalazione analitica e circostanziata del Responsabile del Procedimento qualora le predette due figure non coincidano, può rescindere questo contratto, senza nessun tipo di rivalsa da parte del Consorzio affidatario, addebitando le maggiori spese di eventuale fornitura a carico del Consorzio stesso.

L’Ente affidante ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione del contratto o falsità nella documentazione prodotta a supporto dei materiali utilizzati durante l’esecuzione del lavoro;
2. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della commessa affidata in esecuzione, da contestare previa diffida scritta alla sede legale del Consorzio esecutore;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
4. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
5. rallentamento delle lavorazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della commessa affidata nei termini previsti dal presente contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori assegnati, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di € 10.000,00.

**ART. 6 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto parte della documentazione progettuale, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi per quanto compatibile e successive modificazioni ed integrazioni che l’operatore economico dichiara di conoscere ed osservare, ed al D.Lgs. 81/08 e smi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

**ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Consorzio affidante dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e smi relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari

**ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto al Consorzio affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto altresì di cedere a terzi i crediti originati dal presente contratto senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente affidante.

**ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONE e BOLLI**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 131/1986 e smi.

Gli eventuali oneri di registrazione, bollo ecc. così come tutte le spese, tasse o imposte inerenti e conseguenti al presente contratto rimarranno in carico al Consorzio affidatario così come l’eventuale onere di registrazione presso il competente Ufficio del Registro e quello di trascrizione presso i registri immobiliari.

Si dà atto che l’Imposta di bollo è assolta ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A - Tariffa - Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine - del DPR 642/1972” mediante n. 3 contrassegni (identificativi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data 00.00.2023) apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti.

**ART. 10 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE E FORMA SOTTOSCRIZIONE ATTO**

Qualora insorgano controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del presente contratto, le Parti intraprenderanno procedura conciliativa per l’immediata soluzione della controversia medesima.

Per ogni controversia non alternativamente sanabile derivante sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Questo atto, composto da pagine n. 12 dell’ultima pagina, escluse le firme, viene formato in modalità elettronica, a norma dell’art.24 del Codice dell’Amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005.

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, previsto dall’art. 23 ter del D.Lgs. 82/2005. Le parti, dopo averlo trasformato in file formato “*portable document format PDF*”, chiudono il contratto e lo accettano in sottoscrizione con l’apposizione della propria firma digitale.

Data, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Comunità Montana di Valle Camonica

F.to Digitalmente Dott. Guido Pietro Calvi

Per Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica

F.to Digitalmente Dott. Mario Tevini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documeto cartaceo e la firma autografa.